

**Comunicazione n. 0041960 del 6-5-2016****OGGETTO: Regolamento EMIR – Competenze di Consob e Banca d’Italia. Indicazioni operative per le controparti finanziarie**

Il Regolamento EMIR (Regolamento UE n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni) ha introdotto, a carico delle controparti di un contratto derivato, una serie di obblighi al fine di ridurre il rischio dei mercati derivati e migliorarne la trasparenza. Tali obblighi sono diversamente modulati a seconda della natura delle controparti (finanziarie e non finanziarie).

L’assetto delle competenze di vigilanza sugli adempimenti derivanti dal regolamento EMIR è definito nel nostro ordinamento all’art. 4-*quater* del TUF. Il comma 2-*bis* attribuisce a Banca d’Italia, Consob, Ivass e Covip la competenza sui soggetti già vigilati dalle medesime Autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza; il comma 3 designa la Consob quale Autorità competente sulle controparti non finanziarie, che non siano già vigilate da altre Autorità.

Al link seguente [[http://www.consob.it/documents/46180/46181/c0041960\\_doc\\_ric.pdf/7ac23385-dd14-469c-ba66-778040f93fc4](http://www.consob.it/documents/46180/46181/c0041960_doc_ric.pdf/7ac23385-dd14-469c-ba66-778040f93fc4)] è disponibile il documento con il quale si rende noto il riparto delle specifiche competenze di vigilanza di Consob e Banca d’Italia sugli adempimenti derivanti dal Regolamento EMIR a carico delle controparti nominate nel documento medesimo.

\* \* \*

Consob fornisce di seguito alcune indicazioni in relazione a taluni adempimenti previsti dalla disciplina EMIR a carico delle controparti rientranti nel proprio ambito di vigilanza:

**a) Conferma tempestiva (art.12, paragrafo 4 del Reg. Ue n. 149/2013)**

Le operazioni OTC che, nel corso di ciascun mese di calendario, sono rimaste non confermate per oltre cinque giorni lavorativi sono segnalate alla Consob entro il 15 del mese successivo, alla casella email: [dme@pec.consob.it](mailto:dme@pec.consob.it).

Le segnalazioni riportano:

- (i) gli estremi identificativi delle controparti (inclusi i codici LEI, ove disponibili);
- (ii) la data di esecuzione del contratto ed eventualmente la data di conferma (se il contratto risulta confermato al momento della segnalazione).

**b) Monitoraggio controversie (art.15, paragrafo 2 del Reg. Ue n. 149/2013)**

Le controversie di cui all’art. 15, paragrafo 2 del Reg. Ue n. 149/2013 che, nel corso di ciascun mese di calendario, sono rimaste pendenti per oltre quindici giorni lavorativi sono segnalate alla Consob entro il 15 del mese successivo, alla casella email: [dme@pec.consob.it](mailto:dme@pec.consob.it).

Le segnalazioni riportano:

- (i) gli estremi identificativi delle controparti (inclusi i codici identificativi LEI, ove disponibili);
- (ii) il valore della controversia, indicando se è riferita al singolo *trade* o ad un portafoglio;

(iii) la data in cui la controversia è sorta ed eventualmente la data di risoluzione (se risolta al momento della segnalazione).

c) Segnalazione dei contratti derivati (art. 9 del Reg. Ue n. 648/2012)

Le controparti segnalanti adottano presidi di controllo sulla qualità dei dati segnalati alle *Trade Repository* sia in qualità di *reporting counterparty* che in qualità di *reporting entity* e monitorano i casi di *rejection* dei *report* da parte delle *Trade Repository* e i casi di mancata riconciliazione dei *trade*.

In caso di *reporting* effettuato per conto di altri soggetti, Consob raccomanda l'adozione di presidi per informare la *reporting counterparty* sulla correttezza delle segnalazioni effettuate per suo conto.

\* \* \*

Si richiede infine a tutte le controparti finanziarie destinatarie della presente Comunicazione di trasmettere, entro 30 giorni dalla pubblicazione della medesima, alla casella email: [dme@pec.consob.it](mailto:dme@pec.consob.it), il nominativo e il recapito *email* e telefonico del Responsabile delle segnalazioni di cui ai punti a), b) e c), al fine di conoscere i referenti interni per le richieste e le attività di vigilanza.

IL PRESIDENTE  
*Giuseppe Vegas*